



**INTERVENTO DELLA CAMERA PENALE  
ALL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2020**

Ho l'onore di intervenire quale rappresentante della Camera Penale di Milano.

Vogliamo presentare le nostre idee senza alcun infingimento, certi come siamo che dal confronto possa nascere sempre qualcosa di utile.

Ci siamo allontanati dall'aula mentre interveniva il cons. Davigo, mostrando dei fogli di carta che riportavano tre articoli della costituzione: 24, 27 e 111; così come si allontanarono alcuni magistrati milanesi nel corso della Cerimonia di Apertura dell'anno giudiziario 2010, in occasione dell'intervento di un rappresentante del Governo, senza per questo dover essere etichettati come antidemocratici.

Lo abbiamo fatto in quanto le sue affermazioni, esternate in termini sempre più espliciti negli ultimi interventi massmediatici, sono intollerabili per chi creda nei principi della Carta costituzionale che abbiamo voluto ricordare.

La funzione e la dignità del difensore nel processo penale non meritano di subire attacchi irrispettosi da parte di un esponente di punta della Magistratura associata, oggi membro del CSM.

In una recente intervista riportata da un quotidiano egli sembra descrivere l'Avvocatura come una cialtronesca categoria unitaria, il cui fine ultimo sarebbe quello di guadagnare a prescindere dal senso della propria attività, lucrando sulle disponibilità economiche dei "delinquenti", nel tentativo di posticipare l'inevitabile condanna.

Spesso addirittura gli Avvocati tenterebbero di avvantaggiarsi del patrocinio a spese dello Stato, svolgendo tutta una serie di attività non utili per l'assistito al solo fine di veder incrementate le liquidazioni dei propri compensi (il che peraltro con il sistema di liquidazione per fasi non è neppure possibile).

Sono affermazioni scomposte, che alterano, offendendolo, il ruolo dell'Avvocatura.



L'Avvocato, in libertà, autonomia e indipendenza, ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei suoi diritti.

L'Avvocato, come previsto dall'art. 111 della Costituzione, congiuntamente alla Magistratura, partecipa all'attuazione della giurisdizione, mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Il fatto che il Giudice all'interno dell'aula di udienza sia posizionato su uno scranno più elevato non significa una prevalenza morale della sua funzione rispetto a quella dell'Avvocato.

L'Avvocato è la sentinella dei diritti, è colui che concorre a garantire con la sua presenza che il processo si svolga secondo le regole, consentendo così al Giudice di poter giungere ad una decisione giusta, proporzionata alla condotta dell'accusato anche quando sia di condanna.

La nostra non è una presa di posizione contro un singolo, ma a favore di quei principi che dovrebbero accomunarci.

Noi non siamo contro, ma per la tutela dei diritti di tutti.

L'Avvocato, quando difende i diritti del singolo imputato, in realtà difende i diritti dell'intera collettività.

Difende noi tutti, come cittadini, dall'esercizio autoritario del potere. Difende i principi liberali sanciti nella nostra Costituzione.

Spero che su questi aspetti la Magistratura voglia prendere una posizione chiara, discostandosi da ogni opinione che svaluti il ruolo sociale del difensore.

Di questo non possiamo che essere tutti convinti.

Così come siamo tutti convinti che vadano portate delle migliorie al sistema giustizia, innanzitutto rendendo più brevi e ragionevoli i tempi di celebrazione dei processi (diversamente da quanto accadrà con la recente riforma sulla prescrizione, che allungherà i già non brevi tempi di celebrazione dei medesimi).



Ma un'eventuale riforma su quali direttrici si deve orientare?

Qualche domanda.

Il processo penale serve per infliggere rapidamente una condanna a chi viene da subito ritenuto presunto colpevole?

Oppure il processo penale è il luogo in cui, applicando tutte le regole che lo Stato di Diritto si è dato, si giudica un presunto innocente, che come tale – nei palazzi di Giustizia e sugli organi di informazione - deve essere trattato?

E una volta accertata in termini definitivi la responsabilità di taluno, costui deve essere destinatario di una sanzione carceraria oppure destinatario di una pena?

Ed ancora: la pena deve tendere anche alla rieducazione del condannato o deve tendere tout court – senza quel anche - alla rieducazione?

La risposta a questi quesiti dovrebbe essere comune fra gli operatori del diritto, nelle aule di Giustizia e in quelle Parlamentari.

Continuo a rileggere l'art. 27 della Costituzione; tanti principi; si parla di presunzione di non colpevolezza; di pena (non carcere) che deve tendere alla rieducazione del condannato.

L'invito e l'augurio che, come Camera Penale di Milano, formulo a tutta la collettività per il nuovo Anno Giudiziario è assai semplice: contribuiamo, ognuno con la propria funzione e ruolo, ad un ulteriore miglioramento della qualità della Giustizia, secondo i principi liberali della nostra Costituzione.

Grazie.

Milano, 1 febbraio 2020

Andrea Soliani

Camera Penale di Milano



**COORDINAMENTO delle CAMERE PENALI  
DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DI MILANO  
(Lombardia Occidentale)  
Camere penali di Busto Arsizio, Como-Lecco, Milano, Monza,  
Pavia, Sondrio, Varese**



*Adesente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

**Cerimonia per l'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario**

**30 gennaio 2021**

La cerimonia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario si svolge con modalità del tutto inconsuete a causa della necessità di osservare le regole di distanziamento sociale imposte per contrastare la diffusione del Covid-19.

Tutto l'anno passato è stato, purtroppo, caratterizzato da esperienze nuove ed inaspettate.

Proviamo a fare un brevissimo bilancio su quel che è stato, per poi passare agli auspici ed alle preoccupazioni per il futuro.

Il 2020 si era aperto con l'entrata in vigore della riforma della prescrizione, che di fatto portava ad una abolizione dell'istituto ed all'introduzione della possibilità di processi eterni per ogni tipologia di reato.

Sappiamo bene quanto l'avvocatura e la dottrina si fossero mobilitati per scongiurare l'entrata in vigore della riforma, perché in contrasto con fondamentali principi costituzionali quali, *in primis*, quelli della ragionevole durata dei processi e della finalità rieducativa della pena.

La riforma, peraltro, non pareva convincere nemmeno coloro che appartenevano alla maggioranza di governo al momento dell'introduzione della nuova disposizione.

Durante il primo governo Conte era stato, infatti, disposto che l'entrata in vigore della norma fosse differita di un anno, proprio perché era chiaro ad alcune forze che componevano la maggioranza come si trattasse di normativa dagli effetti fortemente negativi, che avrebbe provocato un allungamento dei tempi di celebrazione dei processi, già troppo lenti.

Mutata la composizione delle forze politiche al governo, anche durante il governo Conte bis uno dei partiti che componeva la maggioranza sembrava ben consapevole dell'inadeguatezza della riforma, tant'è che da più voci veniva evidenziato che si sarebbe dovuto mettere mano in fretta ad altra riforma (ovvero quella del processo penale), in modo tale da rendere più celere la celebrazione dei processi, così da poter, di fatto, sterilizzare gli effetti fortemente negativi della nuova normativa abolitiva della prescrizione.

**COORDINAMENTO delle CAMERE PENALI  
DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DI MILANO  
(Lombardia Occidentale)**

**Camere penali di Busto Arsizio, Como-Lecco, Milano, Monza,  
Pavia, Sondrio, Varese**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

Senonchè da fine febbraio il Paese è stato colpito dalla pandemia e l'attenzione della politica si è da quel momento concentrata sulla normativa emergenziale.

L'attività giudiziaria processuale si è inizialmente bloccata e gli unici processi che venivano celebrati erano quelli a carico dei detenuti, che però partecipavano tutti in videoconferenza.

L'attività giudiziaria è poi piano piano ripresa, cercando dapprima di introdurre massicciamente la possibilità della celebrazione dei processi da remoto. Fortunatamente tale prospettiva è stata in grande parte depotenziata, anche grazie alle indicazioni critiche provenienti dal mondo dell'avvocatura, in particolare dall'Unione delle Camere Penali Italiane.

Nei giudizi di impugnazione il legislatore ha invece optato – dichiarando espressamente che l'intervento sarà limitato al solo periodo emergenziale, per esigenze sottese all'attuale situazione sanitaria - per la cartolarizzazione dei processi in appello e in Cassazione, rendendo la partecipazione in presenza un'eccezione, tuttavia sempre azionabile a richiesta di parte.

Tutto questo è stato accompagnato da varie disposizioni che sospendevano i termini di prescrizione dei reati a causa dell'impossibilità di procedere per ragioni legate alla tutela della salute collettiva, arrivando addirittura a congelare i termini di durata massima della custodia cautelare (facendo sì che un soggetto, presunto innocente per la nostra costituzione e per la convenzione europea dei diritti dell'uomo, ancora in attesa di giudizio, potesse essere privato della sua libertà più a lungo di quanto ordinariamente previsto).

I detenuti, nel frattempo, affrontavano la pandemia nella notoria situazione di sovraffollamento carcerario; è intuitivo immaginare che all'interno degli istituti di pena non fosse possibile e non sia stato possibile garantire quel distanziamento sociale, che l'emergenza sanitaria avrebbe imposto.

Con una sintesi forse un po' rozza, potremmo dire che l'anno è iniziato con l'entrata in vigore di una norma – quella della riforma della prescrizione – contraria a fondamentali principi della nostra costituzione, norma alla quale non è più stato posto rimedio. Durante il prosieguo dell'anno il principale sforzo è stato quello di individuare regole e prassi che consentissero di provare a far funzionare l'amministrazione della giustizia, servizio pubblico essenziale del Paese, nonostante l'emergenza pandemica. Ma ciò è avvenuto a scapito del processo penale. La normativa emergenziale ha fortemente inciso sui diritti della difesa e sui diritti propri degli imputati, sovente privati della possibilità di

**COORDINAMENTO delle CAMERE PENALI  
DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DI MILANO  
(Lombardia Occidentale)**

**Camere penali di Busto Arsizio, Como-Lecco, Milano, Monza,  
Pavia, Sondrio, Varese**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

partecipare al proprio processo in aula, in presenza davanti al giudice; laddove invece i processi non potevano essere celebrati, erano gli stessi imputati a dover sopportare l'allungamento della prescrizione e dei termini di durata della custodia cautelare.

Cosa auspichiamo per l'anno che verrà?

Da un lato, interventi normativi chiari, non farraginosi e settoriali, che introducano nel nostro ordinamento quanto certamente può essere utile per un ammodernamento dell'apparato dell'amministrazione della giustizia.

Facciamo riferimento alla implementazione dell'ausilio dell'informatica: possibilità di consultare i fascicoli in forma informatizzata, attraverso canali telematici. Così come possibilità di presentare atti, memorie e documenti da parte di tutti coloro che sono coinvolti nel processo penale, anche tramite i canali telematici.

Ci auguriamo però, bisogna dirlo senza infingimenti, un cambio di passo rispetto a quello attuale: ci vogliono interventi normativi chiari (diversamente da quelli adottati negli ultimi mesi), che consentano di poter ampiamente ed agevolmente utilizzare gli strumenti informatici, senza tuttavia precludere gli accessi e i depositi di persona per coloro che il canale telematico, per qualsivoglia ragione, non intendono utilizzare. Non è d'altronde pensabile che da un giorno all'altro si decida di abbandonare, ad esempio, ogni deposito cartaceo passando esclusivamente ai depositi telematici: ragionevolezza impone che, anche laddove si voglia in futuro del tutto abbandonare la carta, il passaggio non possa che essere graduale e non immediato.

Norme chiare quindi, leggi (e non ad esempio decreti ministeriali di discutibile efficacia), che aprano alla possibilità di effettuare anche depositi per via telematica, attraverso strumenti informatici perfettamente funzionanti (visto che, per fare un esempio, il portale del processo penale telematico non pochi problemi e difficoltà sta per ora generando).

Ci saremmo aspettati ed aspetteremmo, per la verità, anche una maggior disponibilità da parte della magistratura tutta, che nell'interesse di un più agevole e snello accesso al mondo della amministrazione della giustizia potrebbe evitare di adottare interpretazioni restrittive (e di fatto impeditive) del modello di informatizzazione dei depositi verso cui apparirebbe fisiologico tendere nel ventunesimo secolo.

**COORDINAMENTO delle CAMERE PENALI  
DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DI MILANO  
(Lombardia Occidentale)**

**Camere penali di Busto Arsizio, Como-Lecco, Milano, Monza,  
Pavia, Sondrio, Varese**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

Come più volte abbiamo detto nel corso dell'anno passato, auspichiamo poi che per il tramite di una attenta organizzazione degli spazi e dei tempi in cui viene programmata la celebrazione dei processi si possa tornare il prima possibile a confrontarsi in tutte le vicende processuali penali *de visu* all'interno delle aule, nel rispetto dei principi del giusto processo.

Senza alcuna necessità di comprimere i tempi di celebrazione dei processi in ragione di esigenze di tutela della salute collettiva, che deve essere naturalmente tutelata, ma per far questo l'attenzione deve essere posta verso l'adozione di ogni cautela organizzativa che impedisca il formarsi di inutili assembramenti, in modo da salvaguardare la salute degli imputati, delle parti e degli avvocati al pari dei magistrati e dei dipendenti operatori della giustizia.

Ricordiamo bene le difficoltà organizzative che la pandemia ha messo a nudo: problematiche legate alla individuazione di ruoli di udienza in cui i vari processi fossero scaglionati temporalmente, all'allestimento dei presidi sanitari nelle aule, alle comunicazioni da inviare ai difensori. Ci aspettiamo per l'anno che verrà la capacità di superare tutte queste problematiche organizzative.

Resta il fatto che, una volta adottate le cautele di carattere sanitario, alla celebrazione del singolo processo penale deve essere dato tutto il tempo che necessita, perché l'interesse centrale è quello di addivenire ad una decisione che passi attraverso la compiuta espressione del diritto al contraddittorio che appartiene alle varie parti processuali.

Un processo governato dai principi liberali che attraversano la nostra carta costituzionale non può consentire l'ingresso di esercizi autoritari della potestà punitiva dello Stato; e il rischio anche solo dell'apparenza di eccessivo autoritarismo grandemente scompare lasciando alla difesa lo spazio per intervenire senza contenimento dei propri tempi.

Solo passando attraverso l'ascolto delle prospettazioni difensive, d'altronde, si può tendere verso una decisione che possa dirsi giusta, perché rispettosa dei limiti imposti dal nostro codice di procedura penale.

Ci auguriamo, quindi, che l'anno che inizia sia quello che possa riportarci – con tutte le cautele del caso – nelle aule a confrontarci nel rispetto dei principi del giusto processo.

Un anno in cui possano essere dimenticate le forzature dovute all'emergenza pandemica: processi di primo grado dove sia garantita la presenza fisica di tutte le parti; processi di appello dove sia effettivamente svolta la relazione

**COORDINAMENTO delle CAMERE PENALI  
DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DI MILANO  
(Lombardia Occidentale)**

**Camere penali di Busto Arsizio, Como-Lecco, Milano, Monza,  
Pavia, Sondrio, Varese**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

introduttiva (fondamentale per assicurare "al popolo italiano" anche solo l'apparenza della collegialità della decisione) e discussione delle varie parti.

Processi fatti con gli strumenti del ventunesimo secolo: possibilità di far circolare atti e fascicoli informaticamente. Ma che si celebrino con un effettivo e pieno contraddittorio in sede di udienza, che non può che essere assicurato dalla presenza in aula.

Per andare in questa direzione è evidentemente necessario un contributo di tutti noi, operatori del diritto, ma anche della politica.

E poi è venuto davvero il momento perché la politica si decida a prendere seriamente in mano il problema della separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri, anche al fine di poter creare le premesse per un effettivo pieno contraddittorio - in termini paritari - fra le parti.

Politica alla quale rivolgiamo un ultimo appello: non dimenticate il carcere. Non dimenticate quelle persone che sono private della libertà personale, perché sottoposte ad una pena che deve tendere a rieducarli ovvero perché sono ancora in attesa di giudizio.

Da ultimo, perché, tanto per dirne solo una, non inserire i detenuti fra coloro che saranno prioritariamente vaccinati?

Non scriviamo altro, anche se in maniera più approfondita si sarebbero potuti trattare questi ed altri temi. Ma se avessimo avuto il piacere di poter intervenire in presenza, solo di qualche minuto avremmo potuto disporre. Ed allora non vogliamo eccedere, perché per chi vuole intendere possono bastare poche parole.

Milano, 30 gennaio 2021

per le Camere Penali del Distretto Lombardia Occidentale

Il Presidente della Camera Penale di Milano

Andrea Soliani